SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 114

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1997.

Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE.

97A3992

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Tursi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Tursi (Matera) ed il sindaco, nella persona del sig. Giuseppe Cassavia;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 13 del 26 marzo 1997, da undici consiglieri su sedici assegnati al comune di Tursi;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tursi (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Tardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tursi (Matera) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Cassavia.

Successivamente, in data 27 febbraio 1997, sette consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 13 del 26 marzo 1997 da undici componenti.

Il prefetto di Matera, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1311/13.1/Gab. del 3 aprile 1997 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tursi (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Tardi.

Roma, 20 maggio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A4378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Recale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Recale (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1997, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Recale (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Sibilio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Recale (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1997.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo - sezione provinciale di Caserta - con provvedimento del 4 marzo 1997, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine ultimo del 25 marzo 1997.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto del 26 marzo 1997, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 15 aprile 1997 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Recale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Recale (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Sibilio.

Roma, 20 maggio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A4379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Pieve di Soligo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Pieve di Soligo (Treviso) ed il sindaco nella persona del sig. Remo Lorenzon;

Considerato che, in data 5 aprile 1997, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pieve di Soligo (Treviso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pieve di Soligo (Treviso) é stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Remo Lorenzon.

Il citato amministratore, in data 5 aprile 1997, é deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'articolo 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pieve di Soligo (Treviso).

Roma, 20 maggio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A4380

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 1997.

Direttiva per la costituzione di apposita società cui trasferire i compiti della GEPI - S.p.a., in materia di lavori socialmente utili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri, ed in particolare l'art. 5,

comma 2, relativamente ai poteri di indirizzo, coordinamento, direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che prevede un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a.;

Visto l'art. 7, commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quinquies* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede nuovi compiti di ricollocamento per l'Insar;

Visto l'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede la possibilità, per i soggetti promotori di lavori socialmente utili, di costituire società miste ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

Visto l'art. 3, commi 5, 7, 8, 10, 11, 12 e 13, del predetto decreto-legge n. 510 del 1996, che prevede specifici compiti di politica attiva del lavoro per la GEPI S.p.a., l'INSAR e la NOVA, società costituita dalla GEPI stessa e dalla regione siciliana;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 5 gennaio 1994 e 15 marzo 1996, che determinano i criteri e le modalità per l'utilizzo da parte della GEPI S.p.a. dei fondi ad essa destinati dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'accordo per il lavoro stipulato il 24 settembre 1996 tra il Governo e le parti sociali, ed in particolare il capitolo riguardante la promozione dell'occupazione nel quale si prevede, nel quadro di un progetto di riordino delle agenzie di promozione e creazione di lavoro e di impresa, un soggetto distinto che curi la promozione e l'assistenza allo sviluppo dei lavori socialmente utili e si delineanó, al punto 7, gli obiettivi di riforma in materia di lavori socialmente utili;

D'intesa con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 maggio 1997;

E M A N A

la seguente direttiva:

Art. 1.

1. Il Ministro del tesoro, nell'esercizio dei diritti dell'azionista, opera affinché la GEPI S.p.a. attribuisca ad apposita Società, costituita o costituenda e della quale detenga l'intero capitale la stessa GEPI S.p.a., lo svolgimento dei compiti di cui all'ar. 2.

2. Alla società di cui al comma 1 saranno conferite tutte le attività, coerenti con i compiti di cui all'art. 2, svolte da società partecipate dalla GEPI S.p.a. e saranno trasferite tutte le relative partecipazioni.

3. La GEPI S.p.a. trasferirà alla società di cui al comma 1, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, una dotazione di capitale pari a 105 miliardi di lire, prelevandola dalla quota parte di risorse pubbliche assegnate alla GEPI S.p.a.

Art. 2.

1. I compiti della società di cui all'art. 1, oltre a quelli affidati alla GEPI S.p.a. dalle disposizioni di legge di cui alle premesse, comprendono: l'orientamento e la formazione professionale già svolti dalla GEPI S.p.a.; la progettazione e gestione di progetti di lavori socialmente utili, finalizzati a stabili occasioni di impiego e con particolare riferimento alle società miste, alle cooperative sociali, ai servizi alla persona, all'autoimpiego, alle attività non profit, al lavoro interinale e ad ogni altra forma di intervento che abbia come obiettivo la promozione dell'occupazione, con esclusione dell'assunzione di rapporti di lavoro in proprio.

2. Entro sessanta giorni dalla operatività della Società di cui all'art. 1, il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà apposite disposizioni finalizzate al coordinamento operativo delle società, direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero del tesoro, che svolgono le attività di promozione e creazione di impresa e di lavoro.

Art. 3.

1. I poteri di indirizzo sulle attività di cui all'art. 2, comma 1, spettanti in base alla legge al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono esercitati di concerto tra i Ministri stessi. Tali indirizzi devono tra l'altro comprendere le modalità di accesso prioritario, per il finanziamto delle attività, ai programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo e da altri Fondi dell' Unione europea.

Roma, 13 maggio 1997

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 27 maggio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 226

97A4407

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 25.937.000 di cui all'ordinanza n. 2356/FPC del 5 gennaio 1994 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Cetona in provincia di Siena. (Ordinanza n. 2594).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proppio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2356/FPC del 5 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 1994, con la quale è stata assegnata al comune di Cetona (Siena) la somma di L. 400.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune stesso;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 25.937.000;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembce 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 25.937.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2356/FPC del 5 gennaio 1994, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4381

ORDINANZA 29 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 156.449.700 di cui all'ordinanza n. 2361/FPC del 5 gennaio 1994 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Cinigiano in provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 2595).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proppio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2361/FPC del 5 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 1994, con la quale è stata assegnata al comune di Cinigiano (Grosseto) la somma di L. 700.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune stesso;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 156.449.700;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembce 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di. L. 156.449.700 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2361/FPC del 5 gennaio 1994, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1997

Il Ministro NAPOLITANO

97A4382

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 marzo 1997, n. **142.**

Regolamento recante norme sull'istituzione del Servizio di controllo interno sulle attività del Ministero dei trasporti e della navigazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ed in particolare gli articoli 3, 14, 17 e 20;

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso i Ministeri dei trasporti e della marina mercantile, istituendo contestualmente il Ministero dei trasporti e della navigazione, la cui organizzazione è demandata ad apposito regolamento ministeriale di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che ha costituito l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto in Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e con le attribuzioni di cui al regio decreto 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente «Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente «Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 10 gennaio 1996, n. 2T pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 2 - del 3 maggio 1996, con il quale è stato istituito il Servizio di controllo interno del Ministero in virtù dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273;

Attesa la necessità di emanare il regolamento per l'istituzione del Servizio di controllo interno ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2173/95, reso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 46 del 25 febbraio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del Servizio di controllo interno

1. È istituito il Servizio di controllo interno sull'attività del Ministero dei trasporti e della navigazione, in seguito «Servizio».

2. Il Servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Competenze

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, il Servizio svolge le seguenti attività:

a) verifica lo stato di attuazione dei programmi ed accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive generali emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

b) verifica l'imparzialità, il buon andamento ed il rispetto degli standards di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruità dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti o delle fasi dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, ai fini della loro periodica revisione e del migliore coordinamento con l'attività delle altre amministrazioni pubbliche;

c) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la correttezza ed economicità della gestione delle risorse, anche in ordine alla erogazione dei trattamenti economici accessori, attribuiti sulla base della normativa di settore e delle direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, ed a tale fine fissa preventivamente, a norma del successivo articolo 3, i parametri e gli indici di valutazione della produttività dell'azione amministrativa ed i programmi del controllo;

d) riferisce almeno trimestralmente al Ministro dei trasporti e della navigazione ed ai competenti direttori generali sui risultati della propria attività e sugli eventuali ostacoli incontrati nell'esercizio delle proprie competenze, segnalando gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrati e proponendo, previa individuazione delle cause del mancato raggiungimento dei risultati e degli obiettivi prefissati, i possibili correttivi, anche con riferimento a modifiche procedurali e organizzativo-strutturali ritenute necessarie;

e) effettua la rilevazione annuale del numero complessivo dei procedimenti che nell'anno in considerazione non si sono conclusi entro i termini stabiliti dal regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ne riferisce al Ministro dei trasporti e della navigazione, anche ai fini della eventuale applicazione delle misure di cui agli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

f) fornisce alla Corte dei conti gli elementi da questa richiesti a norma dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 3.

Parametri e indici di riferimento

1. Il Servizio, tenendo conto delle direttive e delle indicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentiti i responsabili degli uffici dirigenziali generali dell'Amininistrazione, predispone, almeno annualmente, i parametri e gli indici di riferimento del controllo e delle valutazioni di cui al precedente articolo 2.

2. Nell'espletamento dell'attività di cui al precedente comma 1, il Servizio tiene conto del rapporto tra costi e rendimenti dell'azione amministrativa, tratto da elementi significativi, quali il costo del lavoro e delle altre risorse impiegate, la durata dei procedimenti, i tempi standard delle operazioni amministrative e contabili e, ove rilevi, il grado di copertura del servizio.

3. Ai fini di cui ai precedenti connni 1 e 2, il Servizio acquisisce gli studi e le ricerche elaborati dalle pubbliche amministrazioni per la definizione di modelli e modalità organizzative volte al miglioramento del rendimento dell'azione amministrativa, nonché dei centri di elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione e degli organi di controllo interno ed ispettivi degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, ove istituiti, allo scopo di acquisire elementi di valutazione su specifiche questioni.

Art. 4.

Esercizio del controllo

1. Per lo svolgimento delle competenze di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al Servizio sono trasmessi i provvedimenti generali e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, i programmi ed i progetti elaborati dalle direzioni generali, gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, nonché le relazioni annuali dei direttori generali al medesimo Ministro sull'attività svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attività del Ministero.

2. Il Servizio ha accesso ai documenti amministrativi; può chiedere, sulle questioni di competenza, l'avviso del consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti e della navigazione; può chiedere, inoltre, oralmente o per iscritto, elementi di valutazione a tutti gli uffici pubblici, ivi compresi il comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 2, comna 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e gli uffici per le relazioni con il pubblico.

Art. 5.

Provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, periodicamente e comunque ogni anno, sulla base degli elementi e delle valutazioni fornite dal Servizio:

a) verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, l'osservanza degli indirizzi impartiti, delle priorità indicate e dei provvedimenti adottati;

b) modifica o integra gli indirizzi, le priorità o i provvedimenti stessi;

c) emana le direttive per l'attività del Servizio e per assicurare la collaborazione dell'Amministrazione all'attività di quest'ultimo;

d) accerta la sussistenza di eventuali responsabilità dei dirigenti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Organizzazione del Servizio

1. Alla direzione del Servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Il Presidente è scelto tra i magistrati amministrativi o contabili, anche in quiescenza; i quattro membri sono scelti tra i dirigenti generali dell'Amministrazione esclusi quelli preposti a direzioni generali, tra i professori universitari in materie attinenti all'organizzazione amministrativa, nonchè tra esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualificati. La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialità delle valutazioni e dell'attività del Servizio.

2. Per motivate esigenze e per specifici compiti, il Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del collegio, può con proprio provvedimento, adottato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, nominare esperti in materie giuridiche od economiche e di provata competenza o esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualificati, dei quali si avvale il collegio per il controllo interno. In questo caso i membri del comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, sono scelti tra i componenti il collegio medesimo. Le stesse modalità sono seguite per la nomina dell'esperto di cui al comma 1, salva restando in questo caso la valutazione dell'operato dell'esperto stesso da parte del Ministro.

3. Il presidente ed i componenti il collegio durano in carica tre anni; quelli esterni all'Amministrazione non possono essere immediatamente confermati. I componenti interni, per la durata dell'incarico, conservano lo status e le funzioni compatibili rivestite al momento della nomina.

Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del presidente del collegio per il controllo interno, è determinata l'organizzazione interna del Servizio, che può essere articolato in sottocomitati in relazione a settori omogenei dell'Amministrazione.

5. Al Servizio è assegnato, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, un apposito contingente di personale, anche già collocato fuori ruolo, costituito da sei dirigenti che, per la durata dell'incarico, non possono mantenere la titolarità di unità organiche, e fino a trenta unità di personale delle varie qualifiche, tenuto conto delle reali esigenze di funzionamento del Servizio stesso. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono individuati, sulla base dei titoli di servizio posseduti, i quantitativi ed i profili del personale da destinare al Servizio.

6. Ai componenti il collegio per il controllo interno e al personale del Servizio di cui al comma 5 è riconosciuto il trattamento economico del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, con contestuale modificazione del contingente di personale assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro mediante adozione di apposito provvedimento ai sensi della legge 15 novembre 1993, n. 734.

7. Al Servizio sono assegnati uffici e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 marzo 1997

Il Ministro: BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1997
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 3, 14, 17, 20 e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità).* — 1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'acceso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

«Art. 14 *(Indirizzo politico amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso asegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri».

«Art. 17 *(Funzioni di direzione del dirigente)*. — 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferiche con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;

b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;

d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazini sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità:

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) l'individuazione in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competerza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;

h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a)*, provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il dispoto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secomdo le modalità di cui all'art. 10».

«Art. 20 *(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali)*. — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al diretore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare mediante valutazione comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni terrtoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 8 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 33 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle sigole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio di Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e, di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e ammministrativa comportano, in contraddittorio il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali ecquiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

«Art. 59 *(Sanzioni disciplinari e responsabilità)*. 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dingenti generali quanto disposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istituisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato, previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità.

9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417».

— Il testo dell'art. 1, dal comma 8 al comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è il seguente (*si riportano soltanto i commi citati dal suddetto articolo in quanto prevedono la soppressione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e la costituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione*):

«8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsine del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolare in:

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittime ed interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;

b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettere *l)*, n. 1;

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organzzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.

19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.

20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo».

— Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è il seguente: «3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è il seguente:

«Art. 3 *(Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie)*. — 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e costituito in Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto».

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, è il seguente:

«Art. 3. — Il Comando generale delle capitanerie di porto e il Corpo delle capitanerie di porto dipendono dal Ministero della marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto di competenza di tale amministrazione.

I provvedimenti concernenti l'impiego amministrativo, ivi compresi i trasferimenti, le missioni e le applicazioni ad altri uffici, spettano al Ministero della marina mercantile.

I provvedimenti concernenti la difesa dei porti e delle coste, il reclutamento, le nomine, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari competono al Ministero della difesa (Marina) che provvede di concerto col Ministero della marina mercantile.

I provvedimenti concernenti i ruoli e l'ordinamento del Corpo delle capitanerie di porto sono emanati su proposta dei Ministri per la difesa (Marina) e per la marina mercantile di concerto, ove sia prescritto dalle vigenti disposizioni, col Ministro per le finanze ed il tesoro».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazipne della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri*».

— Il testo dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273, è il seguente:

«Art. 3-*quater (Servzio di controllo interno)*. — 1. Per le amministrazioni che non hanno adotato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono fino all'emanazione del citato regolamento le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministero in posizione di autonomia.

3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'atrribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.

4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il servizio è istituito.

5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:

a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e della altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

c) stabilisce annualmente anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

7. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro».

— Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 2 — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Il testo dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è il seguente:

«8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

— Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, è il seguente:

«Art. 6 *(Valutazione dei risultati dell'incarico)*. — 1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attività svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza.

2. Il comitato deve esprimere il giudizio di valutazione entro trenta giorni dalla consegna dei risultati.

3. Qualora il comitato non esprima il giudizio entro il termine di cui al comma precedente il giudizio deve essere espresso nei venti giorni successivi dal nucleo di valutazione o dal servizio di controllo interno previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Qualora gli organi di cui al comma precedente ritengano i risultati non conformi alla richiesta formulata con il decreto di incarico, o del tutto insoddisfacenti l'amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il rapporto per inadempienza.

5. Qualora gli organi suindicati ritengano che i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti l'amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni ovvero sulla base della esatta quantificazione da parte degli organi stessi della attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito».

97G0175

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 febbraio 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 31 dicembre 1992 relativo alle norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Prunoidee e dei relativi portinnesti.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale (decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991);

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del sopra citato regolamento ministeriale;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1992, relativo a «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Prunoidee dei relativi portinnesti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1993;

Viste le proposte di modifica al sopracitato decreto ministeriale 31 dicembre 1992 avanzate dalla regione Emilia-Romagna in data 2 febbraio 1994 e dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma in data 24 marzo 1995;

Ritenuta l'opportunità di modificare le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Prunoidee dei relativi portinnesti;

Sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 del citato decreto 23 ottobre 1987;

A termini degli articoli 2 e 3 del regolamento ministeriale 2 luglio 1991, n. 289;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano alle specie di fruttiferi di seguito elencate nonché ai relativi portinnesti anche se di specie diversa o ibridi:

Albicocco *(Prunus armeniaca* L.);

Ciliegio *(Prunus avium* L. e *Prunus cerasus);*

Mandorlo *(Prunus amygdalus* Batsch.);

Pesco *(Prunus persica* L. Batsch.);

Susino *(Prunus domestica* L., *Prunus salicina, Prunus triflora* e loro ibridi).

2. Ai fini del presente decreto, il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, recante il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, è di seguito denominato «decreto ministeriale».

Art. 2.

1. Il centro di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a),* del decreto ministeriale è situato presso l'Azienda sperimentale di Tor Mancina sui terreni dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, che ne assume la responsabilità della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale medesimo.

2. Le strutture del centro di cui al comma 1 ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di prebase devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato n. 1 del presente decreto.

3. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenze genetica del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale, sono effettuati, rispettivamente, dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma secondo le procedure di cui all'allegato n. 2*A* del presente decreto e dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma secondo le procedure di cui all'allegato n. 3*A* del presente decreto.

Art. 3.

1. L'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma ha la responsabilità del centro di premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b),* del decreto ministeriale, che potrà essere attivato anche presso altre strutture pubbliche o, in deroga, anche private che già espletano tale attività nell'ambito di normative regionali o provinciali che disciplinano il processo di certificazione delle piante da frutto. Dette strutture vengono riconosciute dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico.

2. La gestione del centro di premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale può essere affidata ad un organismo interprofessionale, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali ed i soggetti interessati.

3. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale sono effettuati rispettivamente, dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma secondo le procedure di cui all'allegato 2*A* del presente decreto dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma secondo le procedure di cui all'allegato 3*A* del presente decreto.

4. L'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma e l'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma possono avvalersi, per i controlli di cui al comma precedente, della collaborazione di altri enti o organismi riconosciuti idonei, mediante la stipula di apposite convenzioni tra i soggetti interessati.

5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale, il centro di premoltiplicazione ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di base devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato n. 1 del presente decreto.

Art. 4.

1. La moltiplicazione del materiale di propagazione vegetale delle specie previste nel presente decreto, deve essere effettuata tramite talea, margotta o innesto su piante della stessa categoria sanitaria. Qualora la moltiplicazione sia effettuata ricorrendo alle tecniche di micropropagazione, le procedure devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale.

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 9 del decreto ministeriale i centri di moltiplicazione devono avere dimensioni sufficienti a produrre annualmente un milione di pezzi di materiali di propagazione (talee, barbatelle, marze, gemme e semi), nonché rispettare le norme di cui agli allegati 4 e 6 del presente decreto.

2. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica delle piante madri presso i centri di moltiplicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale sono attuati dalle regioni e dalle province autonome aderenti al Servizio nazionale di certificazione volontaria, avvalendosi degli organismi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 23 ottobre 1987, conformemente alle modalità di cui all'allegato 2*B* del presente decreto per lo stato sanitario e all'allegato 3*B* del presente decreto per la corrispondenza genetica.

Art. 6.

1. I vivai che intendono produrre materiale da certificare devono rispettare le norme di cui agli allegati 5 e 6 del presente decreto.

2. Il materiale da certificare prodotto dai vivai, fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni sullo stato sanitario e sulla corrispondenza genetica, deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato 7 del presente decreto.

Art. 7.

1. Le regioni e le province autonome che aderiscono al Servizio nazionale di certificazione volontaria stipuleranno apposite convenzioni con il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali ai fini della regolamentazione delle procedure per l'attazione dei suddetti controlli.

2. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di apposito Servizio di certificazione operativo e che intendono aderire al Servizio nazionale, potranno richiedere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la facoltà di certificare il materiale di moltiplicazione ritenuto rispondente ai sensi della normativa regionale e provinciale, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale.

3. La facoltà di cui al comma 2, è riconosciuta previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 del decreto ministeriale ed a condizione che le regioni e le province autonome, trascorso un periodo non superiore ad anni cinque assumano l'impegno di utilizzare per la certificazione esclusivamente materiale di propagazione proveniente dal Servizio nazionale.

4. Il riconoscimento della facoltà di cui al comma 3, sarà oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e le regioni e le province autonome che ne faranno richiesta.

Art. 8.

1. Gli organismi e/o le istituzioni incaricate di svolgere controlli sul materiale di moltiplicazione ad ogni livello, qualora dovessero riscontrare materiale non conforme ai requisiti previsti dal presente decreto, sono tenuti ad escludere detto materiale dal processo di certificazione e ad inviare tempestivamente i risultati dei controlli al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 9.

1. Il decreto ministeriale 31 dicembre 1992, citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 149

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DI PREBASE E DI BASE.

Il materiale di prebase e di base deve essere conservato in condizioni di assoluto isolamento onde evitare qualsiasi contaminazione.

Pertanto il materiale deve essere allevato in vasi di adeguato diametro contenente terriccio sterile e conservato in strutture (screenhouse) che devono rispondere ai seguenti requisiti:

la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i vasi e il terreno. Se si prevede di interrare i vasi il piano di calpestio deve essere realizzato con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio;

devono essere realizzate a tetto rigido e con una doppia parete in rete di dimensioni tali da impedire l'ingresso di insetti vettori di virus;

tutta la struttura deve garantire dalle acque superficiali e dall'ambiente circostante.

ALLEGATO 2

CONTROLLI SANITARI

A) *Sul materiale di prebase e di base.*

I controlli sanitari devono essere eseguiti secondo i protocolli previsti per ogni singola specie come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Per i virus trasmissibili meccanicamente è necessario eseguire su ciascuna pianta un saggio annuale mentre per le malattie non trasmissibili meccanicamente è necessario effettuare un saggio in modo tale che ogni pianta venga saggiata singolarmente in non più di 5 anni.

B) *Sulle piante madri certificate.*

Sono previsti due tipi di controlli:

a) visivi: da effettuare in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie;

b) saggi: saggi sierologici annuali, mediante ELISA, su tutte le piante per il virus PPV (Sharka o Vaiolatura delle Drupacee) e saggi sierologici, mediante ELISA, sul 10% delle piante per i virus ApMV (Mosaico del melo), PNRV (Maculatura anulare necrotica), PDV (Nanismo del susino) e ACLSV (Maculatura clorotica del melo).

Tabella 1

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DELL'ALBICOCCO E RELATIVI PORTAINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE "VIRUS ESENTE"

Nome inglese	Nome italiano patogeno	Agente	Indicatore consigliato	Test (*)
***Virus* (1):**				
Apple chlorotic leaf spot	Maculatura clorotica del melo	ACLSV	GF 305	ELISA
Apple mosaic	Mosaico del melo	ApMV	GF 305	ELISA
Plum pox	Vaiolatura delle drupacee	PPV	GF 305	ELISA
Prune dwarf	Nanismo del susino	PDV	GF 305	ELISA
Prune necrotic ringspot	Maculatura anulare necrotica	PNRV	GF 305.	ELISA
MLOs:				
Apricot chlorotic leafroll	Accartocciamento clorotico fogliare dell'albicocco	MLO	Luizet, Priana	
Malattie virus simili:				
Peach asteroid spot agent	Macchiettatura asteroide del pesco	---	GF 305	
Apricot ring pox	Vaiolatura anulare dell'albicocco	---	GF 305, Luizet	

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.

(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodium quinoa* e/o *Cucumis sativus.*

Tabella 2

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL CILIEGIO ACIDO E DOLCE E RELATIVI PORTAINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE "VIRUS ESENTE"

Nome inglese	Nome italiano patogeno	Agente	Indicatore Consigliato	Test (*)
Virus (1):				
Apple Chlorotic leaf spot	Maculatura clorotica del melo	ACLSV	GF 305	ELISA
Apple Mosaic	Mosaico del melo	ApMV	GF 305	ELISA
Arabis Mosaic	Mosaico dell'arabis	ArMV	GF 305	ELISA
Cherry green ring mottle	Maculatura anulare verde	CGRMV	Kwanzan-Shirofugen	---
Cherry leaf roll	Accartocciamento fogliare del ciliegio	CLRV	GF 305	ELISA
Cherry rasp leaf	Foglia rasposa del ciliegio	CRLV	GF 305	ELISA
Prune dwarf	Nanismo del susino	PDV	GF 305	ELISA
Prune necrotic ringspot	Maculatura anulare necrotica del susino	PNRV	GF 305	ELISA
Raspberry ringspot	Maculatura anulare del lampone	RRV	GF 305	ELISA
Strawberry latent ringspot	Maculatura anulare latente della fragola	SLRSV	GF 305	ELISA
Tomato black ring	Anulatura nera del pomodoro	TomBRV	GF 305	ELISA
Tomato ring spot	Maculatura anulare del pomodoro	TomRSV	GF 305	ELISA
Malattie virus simili:				
Little cherry	Piccolo ciliegio		Sam	
Necrotic rusty mottle	Maculatura rugginosa necrotica		Sam	
Rusty mottle (european)	Maculatura rugginosa (europea)		Sam, Bing	

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.

(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodium quinoa* e/o *Cucumis sativus.*

Tabella 3

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL MANDORLO E RELATIVI PORTAINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE "VIRUS ESENTE"

Nome inglese	Nome italiano patogeno	Agente	Indicatore Consigliato	Test (*)
Virus (1):				
Apple chlorotic leaf spot	Maculatura clorotica del melo	ACLSV	GF 305	ELISA
Apple mosaic	Mosaico del melo	ApMV	GF 305	ELISA
Plum pox	Vaiolatura delle drupacee	PPV	GF 305	ELISA
Prune dwarf	Nanismo del susino	PDV	GF 305	ELISA
Prune necrotic ringspot	Maculatura anulare necrotica del susino	PNRV	GF 305	ELISA

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.
(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodiun quinoa* e/o *Cucumis sativus*.

Tabella 4

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL PESCO E RELATIVI PORTAINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE "VIRUS ESENTE"

Nome inglese	Nome italiano patogeno	Agente	Indicatore Consigliato	Test (*)
Virus (1):				
Apple chlorotic leaf spot	Maculatura clorotica del melo	ACLSV	GF 305	ELISA
Apple mosaic	Mosaico del melo	ApMV	GF 305	ELISA
Cherry green ring mottle	Maculatura anulare verde del ciliegio	GRMV	Kwanzan-Shirofugen	---
Plum pox	Vaiolatura delle drupacee	PPV	GF 305	ELISA
Prune dwarf	Nanismo del susino	PDV	GF 305	ELISA
Prune necrotic ringspot	Maculatura anulare necrotica del susino	PNRV	GF 305	ELISA
Strawberry latent ringspot	Maculatura anulare latente della fragola	SLRSV	GF 305	ELISA
Tomato black ring	Anulatura nera del pomodoro	TomBRV	GF 305	ELISA
Tomato ringspot	Maculatura anulare del pomodoro	TomRSV	GF 305	ELISA
Malattie virus simili:				
Peach asteroid spot agent	Macchiettatura asteroide del pesco	---	GF 305	
Viroidi:				
Peach latent mosaic	Mosaico latente del pesco	Viroide	GF 305	

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.
(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodium quinoa* e/o *Cucumis sativus*.

Tabella 5

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL SUSINO E RELATIVI PORTAINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE "VIRUS ESENTE"

Nome inglese	Nome italiano patogeno	Agente	Indicatore Consigliato	Test (*)
Virus (1):				
Apple chlorotic leaf spot	Maculatura clorotica del melo	ACLSV	GF 305	ELISA
Apple mosaic	Mosaico del melo	ApMV	GF 305	ELISA
Myrabolan latent ringspot	Maculatura anulare latente del mirabolano	MLRSV	GF 305	ELISA
Plum pox	Vaiolatura delle drupacee	PPV	GF 305	ELISA
Prune dwarf	Nanismo del susino	PDV	GF 305	ELISA
Prune necrotic ringspot	Maculatura anulare necrotica del susino	PNRV	GF 305	ELISA
Tomato ringspot	Maculatura anulare del pomodoro	TomRSV	GF 305	ELISA
MLOs:				
Apricot chlorotic leafroll	Accartocciamento clorotico fogliare dell'albicocco	MLO	Luizet, Priana	

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.

(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodium quinoa e/o Cucumis-sativus.*

Tabella 6

LISTA DELLE MALATTIE DA ACCERTARE PER LA CERTIFICAZIONE "VIRUS CONTROLLATO"

Specie frutticola	Malattia	Patogeno
Albicocco		
Prunus armeniaca L.	Maculatura clorotica del melo	ACLSV
	Mosaico del melo	ApMV
	Vaiolatura delle drupacee	PPV
	Nanismo del susino	PDV
	Maculatura anulare necrotica del susino	PNRV
	Accartocciamento clorotico fogliare dell'albicocco	MLO
Ciliegio		
Prunus avium L.	Maculatura clorotica del melo	ACLSV
Prunus cerasus L.	Mosaico del melo	ApMv
Prunus mahaleb L.	Nanismo del susino	PDV
	Maculatura anulare necrotica del susino	PNRV
	Maculatura anulare del lampone	RRV
Mandorlo		
Prunus amygdalus L.	Maculatura clorotica del melo	ACLSV
	Mosaico del melo	ApMv
	Vaiolatura delle drupacee	PPV
	Nanismo del susino	PDV
	Maculatura anulare necrotica del susino	PNRV
Pesco		
Prunus persicae L.	Maculatura clorotica del melo	ACLSV
	Mosaico del melo	ApMV
	Vaiolatura delle drupacee	PPV
	Nanismo del susino	PDV
	Maculatura anulare necrotica del susino	PNRV
	Mosaico latente del pesco	Viroide
Susino		
Prunus domestica L.	Maculatura clorotica del melo	ACLSV
	Mosaico del melo	ApMV
	Vaiolatura delle drupacee	PPV
	Nanismo del susino	PDV
	Maculatura anulare necrotica del susino	PNRV

ALLEGATO 3

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA

A) *Sul materiale di prebase e di base.*

La certificazione di corrispondenza varietale per le cultivar di alberi da frutto potrà essere rilasciata solo dopo aver osservato almeno una fruttificazione sufficiente a permettere la piena corrispondenza del materiale in osservazione al fenotipo.

La certificazione di corrispondenza varietale per i portinnesti clonali dei fruttiferi potrà venire rilasciata solo dopo aver osservato almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio ed averne verificato la corrispondenza al fenotipo.

La certificazione di corrispondenza varietale sui portinnesti propagati per seme, e relativa alla cultivar portaseme, potrà venire rilasciata dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma seguendo il protocollo indicato per le cultivar di alberi da frutto ed inoltre dopo aver osservato, per un intero ciclo vegetativo in vivaio, un quantitativo di almeno 200 semenzali-portainnesto ottenuti dal seme raccolto dagli alberi della cultivar portaseme.

LUOGO E MODALITÀ DELL'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

I controlli — su materiale prelevato da ogni albero di prebase e di base — verranno effettuati nella località prescelta dall'Istituto sperimentale per frutticoltura di Roma (o dalla istituzione delegata) e contemporaneamente presso il CCP.

Nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno, almeno tre controlli durante il ciclo vegetativo in corrispondenza delle fasi fenologiche: fioritura, epoca di raccolta dei frutti, caduta delle foglie; controlli più accurati sulle diverse fasi fenologiche e sulle caratteristiche morfologiche degli alberi andranno effettuate sul materiale in osservazione presso l'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma o l'istituzione delegata.

Nel caso dei portinnesti potrà non venire effettuata l'osservazione dei frutti ed in suo luogo potrà essere rilevata, come carattere distintivo, la capacità di moltiplicazione vegetativa.

B) *Sulle piante madri certificate.*

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato la corrispondenza varietale andrà verificata su tutte le piante, per i primi due anni, al germogliamento e/o fioritura e alla caduta delle foglie, inoltre per un solo anno (al secondo, terzo o quarto anno) in corrispondenza della raccolta dei frutti.

ALLEGATO 4

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CAMPI DI PIANTE MADRI

I campi di piante madri, sia di cultivars che di portainnesti, devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) l'impianto deve avvenire su terreno che risponda ai normali requisiti di idoneità agronomica, risultare esente da nematodi vettori ed essere preventivamente disinfettato e disinfestato con idonei prodotti;

2) il campo deve distare almeno 100 metri da frutteti di qualsiasi tipo;

3) le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili, dedicate esclusivamente all'allevamento delle piante madri;

4) nella parcella le file devono essere complete e distinte per specie e per cultivars. Quando si hanno diverse cultivars su di una stessa fila, è obbligatorio la loro separazione con interspazio doppio, comunque non inferiore al metro;

5) le parcelle devono avere una fascia di bordo di almeno metri 3 costantemente lavorata su tutta la superficie e tenuta libera da qualsiasi altra vegetazione;

6) non possono essere conservati per più di dieci anni. Per i portinnesti (piante madri portainnesti) tali limiti sono elevati a dodici anni;

7) devono essere mantenuti costantemente esenti da infezioni crittogamiche e di altri organismi;

8) le piante devono essere coltivate in modo da evitare la presenza dei fiori, fatta salva la fase di controllo della rispondenza varietale;

9) i campi di piante madri devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali e le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da agenti patogeni o loro vettori.

ALLEGATO 5

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VIVAI DI PIANTE CERTIFICABILI

I vivai di piante certificabili devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere impiantati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità sanitaria ed agronomica contemplati dalle vigenti disposizioni normative in materia e che da almeno due anni non abbiano ospitato specie arboree da frutto;

b) essere sottoposti ad analisi nematologica come indicato nell'allegato n. 6 e, in base ai risultati, essere disinfettati e disinfestati;

c) essere suddivisi in parcelle omogenee, ben individuabili, destinate interamente ed esclusivamente all'ottenimento di piante arboree;

d) la parcella deve contemplare una fascia di bordo di almeno metri 2, considerata parte integrante della parcella stessa, essere costantemente lavorata su tutta la superficie e tenuta libera da qualsiasi vegetazione;

e) ciascuna fila della parcella deve essere costituita da Prunoidee e ogni combinazione d'innesto avere un intervallo di almeno un metro;

f) essere mantenuti protetti da infezioni crittogamiche e da infestazioni entomatiche o di altra natura biotica;

g) la parcella deve distare almeno metri 4 da frutteti e vivai adiacenti ottenuti con materiale di propagazione non qualificato sanitariamente.

ALLEGATO 6

ANALISI NEMATOLOGICA DEL TERRENO E DELLE PIANTE NEI CAMPI DI PIANTE MADRI E NEI VIVAI

Il terreno e le piante devono risultare esenti da:

A) *Nematodi vettori di virus:*

Longidorus elongatus,
Longidorus attenuatus,
Longidorus macrosoma,
Longidorus diadecturus,
Xiphinema diversicaudatum,
Xiphinema rivesi,
Xiphinema americanum,
Xiphinema californicum.

B) *Nematodi endoparassiti ed ectoparassiti:*

Pratylenchus vulnus,
Pratylenchus penetrans,
Meloidogyne incognita,
Meloidogyne javanica,
Meloidogyne arenaria,
Meloidogyne hapla,
Criconomella xenoplax.

CAMPI DI PIANTE MADRI

Per la verifica dei nematodi vettori di virus i campioni devono essere prelevati in epoche opportune (primavera ed autunno) e prima di qualsiasi lavorazione; per ogni ettaro di terreno devono essere prelevati dieci campioni, ciascuno costituito da un massimo di cinque diversi prelievi.

Per la verifica dei nematodi al secondo ed al quinto anno di vita delle piante devono essere prelevati campioni composti di porzioni di radici della stessa varietà.

VIVAI

Per la verifica dei nematodi vettori di virus deve essere effettuata l'analisi del terreno all'impianto.

Per la verifica dei nematodi deve essere effettuato un controllo visivo sulle radici.

I campioni, prelevati nei campi di piante madri e nei vivai, devono essere inviati immediatamente ad un laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ALLEGATO 7

CARATTERISTICHE BIOMETRICHE E QUALITATIVE MINIME DEL MATERIALE VIVAISTICO DA CERTIFICARE

PORTINNESTI

a) Da seme:

diritti;

altezza minima dal colletto cm 40;

ben radicati;

calibro minimo al colletto mm 4;

mazzi da 500 o 100 fino a mm 6;

mazzi da 50 da mm 6 a mm 14;

mazzi da 25 oltre mm 14.

b) Da micropropagazione «erbacea»:

diritti;

altezza minima dal colletto cm 15;

ben radicati (con almeno due radici contrapposte e con radici non «avvolte» oltre un giro);

calibro minimo al colletto mm 2;

confezioni: contenitori alveolati per 60 piante.

c) Da micropropagazione «legnoso»:

diritti;

altezza minima dal colletto cm 30;

ben radicati;

calibro minimo al colletto mm 4;

mazzi da 100 fino a mm 6;

mazzi da 50 da mm 7 a mm 14;

mazzi da 25 oltre mm 14.

d) Da talea:

diritti;

altezza minima dal colletto mm 35;

ben radicati con almeno due radici contrapposte;

calibro minimo a 10 cm dalla base mm 4;

mazzi da 100 fino a mm 8

mazzi da 50 da mm 9 a mm 14;

mazzi da 25 oltre mm 14.

PIANTE INNESTATE

1) Albicocco, pesco e susino:

a) piante con gemma dormiente:

diritte;

ben radicate;

calibro minimo a 10 cm dal colletto mm 10;

mazzi da 10 o 20 piante.

b) astoni:

diritti;

ben radicati e con innesto ben saldato;

altezza minima dal colletto cm 100 lignificati;

punto d'innesto compreso tra cm 10 e 30 dal colletto;

calibro minimo a cm 10 sopra il punto d'innesto mm 12;

mazzi da 10 o 20 piante.

2) Ciliegio e mandorlo:

astoni:

diritti;

ben radicati e con innesto ben saldato;

altezza minima dal colletto cm 120 lignificati;

punto d'innesto compreso tra cm 10 e 30 dal colletto;

calibro minimo a cm 10 sopra il punto d'innesto mm 12;

mazzi da 10 o 20 piante.

97A4391

DECRETO 15 aprile 1997.

Affidamento al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli» della gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993, con il quale è stato approvato il quarto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 1994-1996;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata del decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di Termoli è stato costituito il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli», con sede a Termoli in piazza dei Pescatori n. 1;

Considerato che il suddetto consorzio comprende soci che rappresentano la totalità delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi avendo aderito dodici unità — su dodici iscritte nel compartimento marittimo — abilitate alla draga idraulica;

Considerato che il suddetto consorzio comprende anche natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, i cui armatori hanno rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad esercitare sistemi di pesca con reti da traino e/o da circuizione;

Considerato che lo statuto del suddetto consorzio, è conforme alle prescrizioni del decreto n. 44/1995 dianzi citato;

Vista la richiesta unitaria pervenuta in data 2 febbraio 1996, e successiva integrazione delle associazioni nazionali professionali di categoria;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimità, hanno reso parere favorevole nella seduta del 4 aprile 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Termoli la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli» costituito dalla totalità delle imprese autorizzate a tale attività.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto costitutivo.

Art. 2.

1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli» può proporre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Termoli le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/1995 in premessa citato.

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/1995 le persone incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operativià del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto, competente per territorio, su parere del capo del compartimento marittimo di Termoli.

Art. 3.

1. Il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli» ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti e con le modalità vigenti.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

3. La previsione del comma 1, nel caso di costruzione o ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello tipo ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

1. Per la verifica delle attività del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli» è costituito un comitato di coordinamento, composto da:

a) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

b) comandante della capitaneria di porto di Termoli o da un ufficiale dal medesimo delegato;

c) un ricercatore esperto in valutazione dei molluschi bibalvi designato dalla unità operativa che effettua la relativa ricerca in attuazione del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali di categoria (Federcoopesca, Federpesca, Lega pesca, A.G.C.I.);

e) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori della pesca.

2. Le spese di partecipazione alle sedute del comitato non sono a carico del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli».

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1997

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 164

97A4392

DECRETO 15 aprile 1997.

Affidamento al «Co.Vo.Pi. - Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto» della gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993, con il quale è stato approvato il quarto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 1994-1996;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata del decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto è stato costituito il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto», in sigla «Co.Vo.Pi.», con sede legale a San Benedetto del Tronto in via Pigafetta senza numero civico e con tre sedi secondarie, rispettivamente a Porto San Giorgio in viale Cavallotti n. 153; Civitanova Marche in via Pier Capponi senza numero civico e Cupramarittima in via San Silvestro senza numero civico;

Considerato che il suddetto consorzio comprende soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto avendo aderito novantotto unità — su centotre iscritte nel compartimento marittimo — abilitate alla pesca con draga idraulica;

Considerato che il suddetto consorzio comprende anche natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, i cui armatori hanno rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad esercitare sistemi di pesca con reti da traino e/o da circuizione;

Considerato che lo statuto del suddetto consorzio, è conforme alle prescrizioni del decreto n. 44/1995 dianzi citato;

Vista la richiesta unitaria pervenuta in data 17 febbraio 1997 delle associazioni nazionali professionali di categoria;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimità, hanno reso parere favorevole nella seduta del 4 aprile 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di San Bendetto del Tronto la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto» in sigla «Co.Vo.Pi.», comprendente soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito di tale compartimento ed al quale, in particolare, hanno aderito novantotto unità — su centotre iscritte nello stesso compartimento — abilitate alla pesca con draga idraulica.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto» - Co.Vo.Pi., è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto costitutivo.

Art. 2.

1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto» - Co.Vo.Pi., può proporre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/1995 in premessa citato.

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/1995 le persone incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operativià del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto, competente per territorio, su parere del capo del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto.

Art. 3.

1. Il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto» - Co.Po.Vi., ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti e con le modalità vigenti.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

3. La previsione del comma 1, nel caso di costruzione o ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello tipo ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

1. Per la verifica delle attività del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto» - Co.Po.Vi., è costituito un comitato di coordinamento, composto da:

a) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

b) comandante della capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto o da un ufficiale dal medesimo delegato;

c) un ricercatore esperto in valutazione dei molluschi bibalvi designato dalla unità operativa che effettua la relativa ricerca in attuazione del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali di categoria (Federcoopesca, Federpesca, Legà pesca, A.G.C.I.);

e) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori della pesca.

2. Le spese di partecipazione alle sedute del comitato non sono a carico del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto» - Co.Po.Vi.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1997

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 165

97A4393

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Marsala e dell'ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Marsala e dell'ufficio del registro atti giudiziari di Palermo nei giorni 23 e 24 aprile 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Marsala e dell'ufficio del registro atti giudiziari di Palermo è accertato nei giorni 23 e 24 aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4385

DECRETO 16 maggio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. e dell'ufficio del registro di Viterbo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per il Lazio ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. e dell'ufficio del registro di Viterbo in data 21 aprile 1997 dalle ore 12 alle ore 14) a causa dell'ordine di sgombero dei locali dato dalle forze dell'ordine per la segnalazione della presenza di un ordigno esplosivo, e richiesto l'emanazione del lrelativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. e dell'ufficio del registro di Viterbo è accertato in data 21 aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4386

DECRETO 16 maggio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile Club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3752 del 19 aprile 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Roma in data 17 aprile 1997 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente,

il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'IPI.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del P.R.A. di Roma in data 17 aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4387

DECRETO 23 maggio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari della regione Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dei seguenti uffici finanziari nei giorni 2 e 3 maggio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ufficio I.V.A. di: Caltanissetta, Catania;

Uffici del registro di: S. Agata di Militello, Acireale, Pantelleria, Patti, Nicosia;

Uffici delle imposte dirette di: Agrigento, Bagheria, Pantelleria, S. Agata di Militello, Palermo, Nicosia, Patti, Messina;

Centro di servizio delle imposte dirette di: Palermo;

Commissione tributaria provinciale di: Agrigento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari della regione Sicilia è accertato come segue:

Nei giorni 2 e 3 maggio 1997:

ufficio I.V.A. di: Caltanissetta, Catania;

uffici del registro di: S. Agata di Militello, Acireale, Pantelleria, Patti, Nicosia;

uffici delle imposte dirette di: Agrigento, Bagheria, Pantelleria, S. Agata di Militello, Palermo, Nicosia, Patti, Messina;

centro di servizio delle imposte dirette di: Palermo;

commissione tributaria provinciale di: Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4388

DECRETO 23 maggio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Licata.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Licata nei giorni 12 e 13 maggio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Licata è accertato nei giorni 12 e 13 maggio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4389

DECRETO 23 maggio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Crotone.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Calabria ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Crotone nei giorni 28 e 29 aprile 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Crotone è accertato nei giorni 28 e 29 aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4390

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 maggio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa La Bolognese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 ottobre 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa La Bolognese - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporrre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'onorevole sig. Ministro, prot. n. 61469/G/26, del 14 aprile 1997, che sostituisce integralmente la prercedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

la società cooperativa «Cooperativa La Bolognese - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Corrado Iosa, in data 2 febbraio 1981, rep. n. 20951, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Carlotta Camerini nato a Bologna il 3 aprile 1966 ed ivi residente, alla via Milazzo n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A4410

DECRETO 14 maggio 1997.

Scioglimento della Società cooperativa edilizia «Casa Mia», in Scansano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n.1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del consiglio superiore depositata il tribunale in data 25 maggio 1994;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dell'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 21 novembre 1994, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Casa Mia» con sede in Scansano, costituita in data 7 settembre 1978, rogito notaio dott. Germano Giorgetti, rep. 45233, reg. società n. 2594, tribunale di Grosseto, Busc n. 1023/163152, sezione quarta, è sciolta ai sensi dell'art. 2805 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 14 maggio 1997

Il direttore: BUONOMO

97A4394

DECRETO 22 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Il Gabbiano S.r.l.», in Ventimiglia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Il Gabbiano S.r.l.» con sede in Ventimiglia, via Sottoconvento, 38, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizi;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione - 6 marzo 996;

Decreta:

La società cooperativa «Il Gabbiano S.r.l.», con sede in Ventimiglia, costituita per rogito notaio dott. Gentile Walter Eugenio, in data 26 gennaio 1984, repertorio n. 107, registro società n. 4014, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 22 maggio 1997

Il direttore reggente: PAGLIALONGA

97A4411

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e il prolungamento della pista forestale dei «Bordagnes» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/25196).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giungo 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Collio (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/85, per la sistemazione e il prolungamento della pista forestale dei «Bordagnes»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collio (Brescia), mappali nn. 10-14-15-33, foglio 34 dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e il prolungamento della pista forestale dei «Bordagnes»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4351

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Roè Volciano, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica aerea 15 kv da parte dell'Enel S.p.a. in località Guine. (Deliberazione n. VI/25754).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Roè Volciano (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/85 da parte dell'Enel per la realizzazione di una linea elettrica aerea 15 kv;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed

urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Roè Volciano (Brescia), mapp. nn. 575-560-578-556-583-586-587-628-630-632-634-655-659-660-663-648-2749-647-3206-1205-645 per la parte interessata alle opere dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica aerea 15 kv in località Guine;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 marzo 1997

Il segretario: MORONI

97A4352

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tre edifici plurifamiliari in località «Isolabella» da parte dei signori Salvadori Giulio, Martinelli Graziella, Salvadori Diego, Schivalocchi Bruna, Salvadori Dario e Schivalocchi Alessandra. (Deliberazione n. VI/25969).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giungo 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Bagolino (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/85 da parte dei signori Salvadori G., Martinelli G., Salvadori D., Schivalocchi B., Salvadori D. e Schivalocchi A., per la realizzazione di tre edifici plurifamiliari in località «Isolabella»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/85 art. 1 lettera *c*);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mapp. nn. 10933-4304-10149-13959 relativamente all'area interessata all'intervento, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tre edifici plurifamiliari in località «Isolabella»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 marzo 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4353

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero e la valorizzazione del percorso militare della Grande Guerra 1915-18 in località Dosso dei Galli, Pian delle Baste, Monte Dasdana, Goletto di Clodona da parte della comunità montana della Valle Trompia. (Deliberazione n. VI/27046).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Collio (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/85, da parte della comunità montana della Valle Trompia per il recupero e valorizzazione del percorso militare della Grande Guerra 1915-18 località Dosso dei Galli, Pian delle Baste, Monte Dasdana, Goletto di Clodana;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collio (Brescia), foglio 1, mapp. nn. 13, 15, 16, 17, foglio 3, mapp. nn. 11, 12, 17, 20, 21, 22, foglio 7, mapp. nn. 6, 14, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, foglio 14, mapp. nn. 5, 20, 24, 25, 32, foglio 33, mapp. nn. 8, 9, 14, 21, 25, 33, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero e valorizzazione del percorso militare della Grande Guerra 1915-18, in località Dosso dei Galli, Pian delle Baste, Monte Dasdana, Goletto di Clodona»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4359

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Marmentino, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un locale ad uso capanno di caccia in località Vaghezza da parte del sig. Cioli Giacinto. (Deliberazione n. VI/27047).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in mataria di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giungo 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Marmentino (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/85 da parte del sig. Cioli Giacinto per la realizzazione di locale ad uso capanno di caccia in località Vaghezza;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* , legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/85 art. 1, lettera *g*);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Marmentino (Brescia), mapp. n. 31, foglio 8, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di locale ad uso capanno di caccia in località Vaghezza;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4355

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale di collegamento fra la località «Cascinetto» e la località «Labor» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/27048).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in mataria di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giungo 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 ottobre 1996, prot. n. 42023 è pervenuta l'istanza del comune di Berzo Inferiore (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/85, per la realizzazione di pista forestale di collegamento fra le località «Cascinetto» e la località «Labor»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berzo Inferiore (Brescia), foglio n. 14 e 17 mapp. n. 2196, foglio 16 e 17 mapp. n. 2224 e foglio 14 e 17, mapp. n. 2068, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale di collegamento fra la località «Cascinetto» e la località «Labor»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4356

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'acquedotto comunale a servizio delle aziende agricole in località Guspessa da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/27049).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in mataria di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giungo 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/17150 del 1° agosto 1996, avente per oggetto «Piano di Sviluppo delle zone rurali obiettivo 5*b*. Attuazione misura 1.7 realizzazione di infrastrutture di servizio per lo svolgimento delle attività agricole ed in particolare l'allegato A», che comprende gli interventi ammissibili e finanziabili, tra i quali è inserita l'opera oggetto del presente provvedimento;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/85, per la realizzazione dell'acquedotto comunale a servizio delle aziende agricole in località Guspessa;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'òpera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio 1, mapp. 9, 13, 14, 15, 16, 21, foglio 2, mapp. 37, 38, 126, 127, 128, 22, 52, 51, 130, 15, 18, 19, 2, 31, 33, foglio 4, mapp. 1, 3, 6, 5, 4, 16, 9, 10, 15, 69, 24, 35, 25, 36, 34, 65, 12, 66, 18, foglio 8, mapp. n. 1, 2, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'acquedotto comunale a servizio delle aziende agricole in località Guspessa;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4357

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Marmentino, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un locale ad uso ricovero uccelli in località «Poffelle» da parte del sig. Carrara Aristide. (Deliberazione n. VI/27050).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in mataria di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Marmentino (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Carrara Aristide per la realizzazione di un locale ad uso ricovero uccelli in località «Poffelle» comune di Marmentino (Brescia);

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera *g)*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Marmentino (Brescia), mapp. n. 40, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un locale ad uso ricovero uccelli in località «Poffelle»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4358

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valverde, dall'ambito territoriale n. 11 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero e la valorizzazione dell'area del Castello di Verde da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/27051).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in mataria di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 31 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Valverde (Pavia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dell'amministrazione comunale per il recupero e valorizzazione dell'area del Castello di Verde;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 11, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valverde (Pavia), mappali numeri 98, 104, foglio 17 e mappale n. 105, foglio 18, dall'ambito territoriale n. 11, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero e valorizzazione del Castello di Verde;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4360

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Darfo Boario Terme e nel comune di Angolo Terme, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una seggiovia quadriposto denominata «Dosso Play - Monte Altissimo» da parte della società Funivia Boario Terme - Borno S.p.a. (Deliberazione n. VI/27061).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in mataria di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 novembre 1996 è pervenuta l'istanza della società Funivia Boario Terme - Borno S.p.a. di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di seggiovia quadriposto denominata «Dosso Play - Monte Altissimo»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Darfo Boario Terme mapp. n. 1324-1924 e nel comune di Angolo Terme mapp. n. 140-250, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di seggiovia quadriposto denominata «Dosso Play - Monte Altissimo»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4354

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

154° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 36/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97 e n. 106/97 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **10220** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.574/C-96 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «ACCURACY INTERNATIONAL L.T.D.» MOD. AWP
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: CAPO VITO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10221** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.123/C-96 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE LANCIASIRINGHE
Denominazione: «TELINJECT» MOD. G.U.T.50
Calibro: MM 11
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: SIRINGA 3 CC
Lunghezza delle canne: MM 1000
Lunghezza dell'arma: MM 1300
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO2
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: VERGOTTINI VALENTINO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 13**

N. **10222** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326/C-94 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. BENCH REST
Calibro: MM 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 585
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ DI FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10223** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326/C-94 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. CAPRIOLO
Calibro: MM 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei cobi contenuti nel serbatoio: 3
Lunchezza delle canne: MM 585
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ DI FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10224** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA EXPRESS COMBINATA
Denominazione: «BLASER» MOD. GB 860/88 BERGSTUTZEN
Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM/MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10225** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C50.2946/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA EXPRESS
Denominazione: «BLASER» MOD. GB 860/88 BERGSTUTZEN
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero, dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunahezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10226** *progressivo dell'iscrizione eseoguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C-96 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH»
«CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN
Calibro: MM 8 × 57 JRS/MM 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri: mm 8 × 57 JRS/6,5 × 57 R; mm 8 × 57 JRS/5,6 × 52 R; mm 8 × 57 JRS/8 × 57 JRS; mm 7 × 65 R/5,6 × 52 R; mm 6,5 × 57 R/5,6 × 52 R.

N. **10227** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C-96 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «H. SCHEIRING» MOD. BLOCHBERGSTUTZEN
Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM/.300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10228** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «PERUGINI - VISINI & CO.» MOD. P.V.H.
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND FLANGED MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10229** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C-80 in data 2 maggio 1997*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI - VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: MM 8 × 68 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10230** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI - VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: .416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10231** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4851/C-81 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DI GASPERO ROBERTO» MOD. RGD
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 480
Lunghezza dell'arma: MM 1010
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DI GASPERO ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DI GASPERO ROBERTO»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10232** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4851/C-81 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DI GASPERO ROBERTO» MOD. RGD
Calibro: MM 7 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DI GASPERO ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DI GASPERO ROBERTO»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10233** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4851/C-81 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DI GASPERO ROBERTO» MOD. RGD
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DI GASPERO ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DI GASPERO ROBERTO»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10234** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4851/C-81 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DI GASPERO ROBERTO» MOD. RGD
Calibro: MM 6,5 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DI GASPERO ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DI GASPERO ROBERTO»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10235** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561/C-79 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRES
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. 923/97
Calibro: .30 R BLASER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10236** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561/C-79 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. 921/97
Calibro: 12/6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10237** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561/C-79 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. 921/97
Calibro: 20/6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10238** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561/C-79 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. 921/97
Calibro: 20/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10239** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561/C-79 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. 921/97
Calibro: 20/.22-250
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10240** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583/C-79 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. MATO
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO CONDIRETTORE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10241** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583/C-79 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. MATO
Calibro: .30-60 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO CONDIRETTORE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10242** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583/C-79 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. MATO
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO CONDIRETTORE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10243** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583/C-79 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. MATO
Calibro: .280 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO CONDIRETTORE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10244** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583/C-79 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. MATO
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO CONDIRETTORE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10245** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583/C-79 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. MATO
Calibro: .338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO CONDIRETTORE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10246** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583/C-79 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. MATO
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 600 CON FRENO DI BOCCA MM 638
Lunghezza dell'arma: MM 1130 CON FRENO DI BOCCA MM 1168
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO CONDIRETTORE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10247** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «GEBRUDER ADAMY» MOD. BERGSTUTZEN
Calibro: MM 7 × 64/MM 5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10248** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. MR-7
Calibro: .25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 558,8
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10249** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S STUTZEN
Calibro: MM 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 O 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 510 CON FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: .308 Winchester; mm 7 × 64; .30-06; .270 Winchester; mm 9,3 × 62.

N. **10250** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S STUTZEN
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 O 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 510 CON FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: .308 Winchester; mm 6,5 × 57; .30-06; .270 Winchester; mm 9,3 × 62.

N. **10251** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S STUTZEN
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 O 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 510 CON FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: .308 Winchester; mm 6,5 × 57; .30-06; .270 Winchester; mm 7 × 64.

N. **10252** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S STUTZEN
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 O 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 510 CON FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: .243 Winchester; .308 Winchester; mm 7 × 64: .270 Winchester; mm 9,3 × 62.

N. **10253** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S STUTZEN
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 O 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 510 CON FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: .308 Winchester; mm 7 × 64; .30-06; .270 Winchester; mm 9,3 × 62.

N. **10254** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S STUTZEN
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 O 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 510 CON FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: .243 Winchester; mm 7 × 64; .30-06; .308 Winchester; mm 9,3 × 62.

N. **10255** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S STUTZEN
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 O 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM 510 CON FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: .243 Winchester; mm 7 × 64; .30-06; .270 Winchester; mm 9,3 × 62.

N. **10256** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: MM 17 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 6
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10257** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: .222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 6
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10258** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: MM 6 PPC USA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 570
Lunghezza dell'arma: MM 1075
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10259** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 6
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10260** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: .22 PPC USA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 570
Lunghezza dell'arma: MM 1075
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C .6**

N. **10261** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: .22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 570
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10262** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 570
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10263** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: MM 7-08
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 570
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10264** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 570
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10265** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 580
Lunghezza dell'arma: MM 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10266** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: .280 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 580
Lunghezza dell'arma: MM 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10267** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.147/C-96 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARSENALI MILITARI DI TULA» MOD. MC 2 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 290
Lunghezza dell'arma: MM 397
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui fu prodotta: EX-URSS
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: MICHELETTI ALFREDO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota: L'arma é stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10268** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 2007/66
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10269** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 64 MS
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10270** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 2013/69
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 690
Lunghezza dell'arma: MM 1170
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10271** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DIANA» MOD. 46 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 440
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 11**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10272** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 64 G
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 515
Lunghezza dell'arma: MM 1016
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 7**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10273** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 40-XB BR
Calibro: MM 6 B.R. REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 965
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10274** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 40-XB BR
Calibro: MM 6 B.R. REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10275** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. CP 201 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 232 CON COMPENSATORE INTEGRATO MM 252
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO2
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 10**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10276** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. 603 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650 CON CONTRAPPESO
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 11**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10277** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. P70 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650 CON CONTRAPPESO
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 11**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10278** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. USP SPORT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM 153
Lunghezza dell'arma: MM 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10279** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098/C-80 in data 5 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ULTRAMATIC» MOD. LV 5 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota: L'arma può essere corredata di compensatori:
LV 6 - 1 lunghezza totale mm 267
LV 6 - 1 lunghezza totale mm 271
LV 8 - lunghezza totale mm 324
L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10280** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: MM .25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 580
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.n.c.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10281** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: MM 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 580
Lunghezza dell'arma: MM 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.n.c.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10282** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 580
Lunghezza dell'arma: MM 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.n.c.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10283** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: MM 9,3 x 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 580
Lunghezza dell'arma: MM 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.n.c.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10284** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM 580
Lunghezza dell'arma: MM 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.n.c.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10285** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: .340 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.n.c.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10286** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.n.c.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10287** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: .338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.n.c.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10288** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: MM 7 STW
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.n.c.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10289** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: MM 7 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.n.c.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10290** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C-80 in data 2 maggio 1997.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO» MOD. 75
Calibro: .270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.n.c.»
Classe a cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

NOTE

Al n. 8778 del Catalogo dove è iscritta la carabina ad aria compressa «WALTHER» mod. LGM-2 (monogrilletto regolabile) cal. mm. 4,5 (canna mm. 420) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere denominata anche mod. LG 210».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 9986 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «BROLIN» mod. L 45 C (finitura brunita) cal. 45 HP (canna mm. 101) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea a impiegare la cartuccia cal. 45 ACP».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 9987 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «BROLIN» mod. P 45 C Comp (finitura brunita o brunita e cromata) cal. 45 HP (canna mm. 101) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea a impiegare la cartuccia cal. 45 ACP».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 4635 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «COLT» mod. 1911 A1 col. 45 HP (canna mm. 127) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea a impiegare la cartuccia cal. 45 AUTO (ACP)».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 3589 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica lanciarazzi «BBM» mod. Automatica Bruni cal. mm. 8 a salve (canna mm. 128) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere denominata anche anche mod. "AUTOMATIC BRUNI 96"».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 9789 del Catalogo dove è iscritto il fucile express sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «Genossenschaft der Buchsenmachermeister Ferlach» (Consorzio artigiani armieri Ferlach) mod. Karnten (doppio grilletto) cal. 222 Remington/mm. 6,5 × 57 R (canne mm. 550) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri: 30-06/222 Remington; 243 Winchester/222 Remington; mm. 6,5 × 57 R/6,5 × 57; mm. 7 × 65 R/6,5 × 57 R; mm. 8 × 57 JRS/6,5 × 57 R».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 6869 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola e doppia azione «STAR» mod. Megastar (tacca di mira regolabile) cal. 45 HP (canna mm. 116) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea per impiegare la cartuccia cal. 45 ACP».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 9820 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «LLAMA» mod. Minimax 45 (finitura brunita, cromata, bicolore) cal. 45 HP (canna mm. 93) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea per impiegare la cartuccia cal. 45 ACP».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 9154 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «LLAMA» mod. IX-C cal. HP 45 (canna mm. 127) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea per impiegare la cartuccia cal. 45 ACP».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 7741 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «STAR» mod. M-45 Firestar cal. 45 HP (canna mm. 97) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea per impiegare la cartuccia cal. 45 ACP».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 8910 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «LLAMA» mod. IX-C cal. 45 HP (canna mm. 108) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea per impiegare la cartuccia cal. 45 ACP».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 4301 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «ASTRA» mod. A-80 cal. 45 HP (canna mm. 96,5) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea per impiegare la cartuccia cal. 45 ACP».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 6314 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «LLAMA GABILONDO» mod. IX-A bul cal. 45 HP (canna mm. 128) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea per impiegare la cartuccia cal. 45 ACP».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 5537 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «UBERTI» mod. Colt 1873 S.A. Quick Draw cal. 38-40 Winchester (canna 120,65) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 5542 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «UBERTI» mod. Colt 1873 S.A. Quick Draw cal. 38-40 Winchester (canna 139,7) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley».
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 5538 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «UBERTI» mod. Colt 1873 S.A. Quick Draw cal. 38-40 Winchester (canna 190,5) è inserita la seguente nota:
«l'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 1515 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «UBERTI» mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Quick Draw cal. 44-40 (canna 120,65) sono inserite le seguenti note:

«l'arma puo essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. 44 Smith & Wesson Special; l'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 1516 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «UBERTI» mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Quick Draw cal. 44-40 (canna 120,65) sono inserite le seguenti note:

«l'arma puo essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. 44 Smith & Wesson Special; l'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 6205 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «UBERTI» mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Quick Draw cal. 45 Colt (canna 120,65) sono inserite le seguenti note:

«l'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. 45 ACP; l'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 6206 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «UBERTI» mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Quick Draw cal. 45 Colt (canna 139,7) sono inserite le seguenti note:

«l'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. 45 ACP; l'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 1521 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «UBERTI» mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Quick Draw cal. 357 Magnum (canna 120,65) è inserita la seguente nota:

«l'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Al n. 1522 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «UBERTI» mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Quick Draw cal. 357 Magnum (canna 139,7) è inserita la seguente nota:

«l'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

Per le pistole a rotazione in calibro 45 ACP e per quelle in altro calibro corredate di cilindro intercambiabile in cal. 45 ACP iscritte ai numeri 341, 623, 631, 1961, 3130, 5954, 6204, 6205, 6206, 6533, 6534, 6535, 6798, 6799, 7162, 8272, 8276, 8304, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553, 8967, 8968, 8972 e 9223 del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, è da ritenersi abolito l'obbligo di utilizzare esclusivamente cartucce in piombo nudo prive di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 marzo 1997.

RETTIFICHE

Al n. 10159 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «UNIQUE» MOD. T. 2000 LIBRE (TACCA DI REGOLABILE); leggasi: Denominazione: «UNIQUE» MOD. T. 2000 LIBRE (TACCA DI MIRA REGOLABILE).

Al n. 10160 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «UNIQUE» MOD. T. 2000 STANDARD (TACCA DI REGOLABILE); leggasi: Denominazione: «UNIQUE» MOD. T. 2000 LIBRE (TACCA DI MIRA REGOLABILE).

Al n. 9581 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —; leggasi: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4.

ERRATA-CORRIGE

Al n. 10089 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 357 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM: leggasi: Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM.

Ai numeri 10139, 10140, 10141, 10142, 10143 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ERCORE PISTOL (TACCA DI MIRA REGOLABILE); leggasi: Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ENCORE RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE).

Al n. 10134 del Catalogo dove è scritto: *Nota:* L'arma puo essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 223 Remington; mm. 22-250 Remington; leggasi: L'arma può essere corredata di canne intercambiali nei seguenti calibri: 223 Remington; 22-250 Remington.

Al n. 10127 del Catalogo dove è scritto: *Nota:* L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 234 Winchester; leggasi: *Nota:* L'arma può essere corredata di canne intercambiali nei seguenti calibri: 243 Winchester.

Al n. 10110 del Catalogo dove è scritto: Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADELER S.r.l.», leggasi: Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.».

Al n. 10104 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «BALSER» MOD. K 95, leggasi: Denominazione: «BLASER» MOD. K 95: dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 605; leggasi: Lunghezza delle canne: MM 650.

97A4250

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 giugno 1997

Dollaro USA	1696,71
ECU	1917,28
Marco tedesco	982,86
Franco francese	291,53
Lira sterlina	2774,97
Fiorino olandese	873,47
Franco belga	47,617
Peseta spagnola	11,636
Corona danese	258,09
Lira irlandese	2526,57
Dracma greca	6,167
Escudo portoghese	9,732
Dollaro canadese	1235,50
Yen giapponese	14,637
Franco svizzero	1183,12
Scellino austriaco	139,64
Corona norvegese	238,18
Corona svedese	217,95
Marco finlandese	327,49
Dollaro australiano	1286,95

96A4481

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 16 maggio 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Consumo di Forno di Canale, con sede in Canale d'Agordo, costituita il 19 dicembre 1903 per rogito notaio Casal Edoardo ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi la dott.ssa Marta Brigida.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Co.Di.P. Cooperativa distribuzione pubblicazione, con sede in Pero (Milano), costituita il 17 marzo 1988 per rogito notaio Nicola Rivoli Garolfi ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Agostino Pepe.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa San Michele Arcangelo, con sede in Bergamo, costituita il 6 ottobre 1988 per rogito notaio Remo Russo ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Ermanno Gamba di Bergamo.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1997 i poteri conferiti all'avv. Davide Cortellessa, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Salus», con sede in Piedimonte Matese, sono prorogati fino ai dodici mesi successivi alla data del decreto medesimo.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «La Stellina» con sede in Casapesenna (Caserta), costituita il 2 maggio 1983 per rogito notaio dott. Giovanbattista Musto ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Pietro Matrisciano nato a Marigliano (Napoli) il 15 aprile 1961.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1997 i poteri conferiti all'avv. Francesco Caforio, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Raffaello III», con sede in Roma, sono stati prorogati per dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

97A4396

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Sassari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata provvederà mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

Storia della scienza (M08E).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere ai trasferimenti solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo.

97A4404

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Brescia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto per il settore scientifico disciplinare: F19A «pediatria generale e specialistica», per la disciplina «Pediatria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che la presa di servizio del docente chiamato a ricoprire il posto sarà condizioinata al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti.

97A4405

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 57, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al rigo 14 dove è scritto: «artificio per segnalazione subacquea MU - 50/*55*», leggasi: «artificio per segnalazione subacquea MU - 50/*SS*».

97A4423

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189